

## COMUNICAZIONE PER LA DEFINIZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 36 DECRETO LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 19 DICEMBRE 2019, N. 157

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

<b>A COSA SERVE IL MODELLO E CHI LO UTILIZZA</b>	<p>Il presente modello può essere utilizzato dal soggetto che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, intende mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, in caso di cumulo con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p>
<b>TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b>	<p>La Comunicazione va inviata, entro il <b>30 giugno 2020</b>, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio competente dell'Agenzia delle entrate in base al domicilio fiscale del contribuente. Non sono ammesse modalità di presentazione diverse.</p>
<b>DOVE TROVARE IL MODELLO</b>	<p>Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito <i>internet</i> all'indirizzo <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a>.</p>
<b>MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO</b>	<p>Il pagamento della somma dovuta come determinata nella comunicazione deve essere eseguito entro il <b>30 giugno 2020</b>.</p> <p>L'importo deve essere versato arrotondato all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).</p> <p>Tutti i soggetti, per il pagamento dell'importo dovuto, devono utilizzare il modello di versamento F24 indicando il codice tributo appositamente istituito.</p> <p>È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p>
<b>SOGGETTO</b>	<p>Nel riquadro vanno riportati i dati dell'impresa che intende mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica. Va indicato il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa.</p> <p>Per le persone fisiche vanno riportati cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, e la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale. Se la comunicazione che si presenta si riferisce a un contribuente deceduto, sotto tutela, in fallimento, va barrata la corrispondente casella.</p> <p>Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportate la ragione sociale o la denominazione che risulta dall'atto costitutivo, senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta e la sede legale.</p> <p>Nella casella "<b>Natura giuridica</b>" va riportato il codice corrispondente alla natura dell'impresa, desumendolo dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi, l'ultimo approvato all'atto della presentazione della comunicazione e pubblicato sul sito <i>internet</i> dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Nella casella "<b>Stato</b>" va riportato il codice corrispondente allo stato della società o ente, desumendolo dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi, l'ultimo approvato all'atto della presentazione della comunicazione e pubblicato sul sito <i>internet</i> dell'Agenzia delle entrate.</p>

---

**RAPPRESENTANTE  
FIRMATARIO DELLA  
COMUNICAZIONE**

Nel riquadro è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la comunicazione, il **“Codice carica”** corrispondente e i dati anagrafici richiesti. Il codice carica può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi, l'ultimo approvato all'atto della presentazione della comunicazione e pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

Se la comunicazione è presentata da una società per conto del richiedente, va compilato anche il campo **“Codice fiscale società o ente dichiarante”** e va indicato il codice carica corrispondente al rapporto tra la società che presenta la richiesta e il richiedente (per esempio, la società Soggetto tenuto a presentare la comunicazione, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione indica il codice carica 9).

---

**REFERENTE  
DA CONTATTARE**

Nel riquadro possono essere indicati il cognome, il nome, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono o di cellulare del referente individuato per la gestione delle interlocuzioni conseguenti alla presentazione della comunicazione.

---

**RETTIFICA  
PRECEDENTE  
COMUNICAZIONE**

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione della comunicazione, rettificare o integrare una comunicazione già presentata, deve compilare una nuova comunicazione, completa di tutte le sue parti, barrando l'apposita casella e indicando l'indirizzo PEC e la data di invio della precedente comunicazione. La nuova comunicazione annulla e sostituisce la precedente in ogni sua parte.

---

**SOTTOSCRIZIONE**

La comunicazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero, se sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità.

**Casella “Situazioni particolari”**

La casella può essere compilata solo se successivamente alla pubblicazione del presente modello l'Agenzia delle entrate fornisce (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) specifiche indicazioni in merito. Tale situazione può verificarsi qualora successivamente alla pubblicazione del presente modello venissero definite nuove fattispecie precedentemente non disciplinate.

---

**QUADRO A**

Nel quadro vanno riportati i dati per la determinazione delle somme dovute. Deve essere compilato un Modulo per ogni periodo di imposta.

Nel riquadro **“Conto energia”** va barrata la casella corrispondente al decreto ministeriale interessato dalla comunicazione.

La somma da versare è determinata ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta *pro tempore* vigente.

Per i soggetti di cui all'articolo 73 del TUIR, la somma da versare è determinata applicando alla variazione in diminuzione l'aliquota di cui all'articolo 77 del TUIR *pro tempore* vigente.

Per le persone fisiche la somma da versare è determinata applicando alla variazione in diminuzione le aliquote *pro tempore* vigenti per gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del TUIR, tenuto conto del reddito complessivo netto dichiarato.

Per i soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, la somma da versare è determinata applicando alla quota parte di variazione in diminuzione imputabile a ciascun socio in proporzione alla percentuale di partecipazione agli utili l'aliquota d'imposta *pro tempore* vigente come sopra individuata per i soggetti di cui all'articolo 73 del medesimo testo unico e per le persone fisiche. qualora il socio persona fisica a cui è stato originariamente attribuito il reddito per trasparenza non rivesta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, la qualifica di socio, la somma da versare deve essere determinata secondo quanto previsto per le persone fisiche non tenendo conto del reddito complessivo netto.

Nel rigo **A1** vanno indicati i seguenti dati:

- nelle caselle **"Periodo d'imposta"**, il periodo di imposta relativo alla dichiarazione in cui è stata indicata la variazione in diminuzione riferita alla detassazione per investimenti ambientali;
- nella casella **"Protocollo telematico dichiarazione"**, il protocollo telematico della dichiarazione in cui è stata indicata la variazione in diminuzione relativa alla detassazione per investimenti ambientali;
- barrare la casella **"Soggetto in trasparenza"**, nel caso di soggetto di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR;
- nella casella **"Variazione in diminuzione"**, l'importo della variazione in diminuzione relativa alla detassazione per investimenti ambientali;
- nella casella **"Aliquota pro tempore"**:
  - l'aliquota di cui all'articolo 77 del TUIR *pro tempore* vigente, per i soggetti di cui all'articolo 73 del medesimo testo unico;
  - la lettera "S", per le persone fisiche e i soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR;
- nella casella **"Somma da versare"**:
  - per i soggetti di cui all'articolo 73 del TUIR, l'importo determinato applicando alla variazione in diminuzione l'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico *pro tempore* vigente;
  - per le persone fisiche, l'importo determinato applicando alla variazione in diminuzione le aliquote *pro tempore* vigenti per gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del TUIR, tenuto conto del **"reddito complessivo netto"** dichiarato da indicare nell'apposita casella;
  - i soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR compilano la casella **"Somma da versare"** riportando la somma delle caselle n. 7 dei righe da A2 ad A11 di tutti i moduli compilati riferiti al medesimo periodo d'imposta;
- nella casella **"Codice fiscale consolidante"** riportare il codice fiscale del soggetto consolidante.

**Esempio:** si ipotizzi che una persona fisica abbia già dichiarato per il periodo di imposta 2011 un reddito complessivo netto pari a 10.000 euro e che debba applicare gli scaglioni di reddito su una variazione in diminuzione riferita a investimenti ambientali pari a 50.000 euro.

**CALCOLO DELL'IRPEF**

REDDITO (per scaglioni)	ALIQUOTA (per scaglioni)	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTEREDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI	
fino a euro 15.000,00	23%	23% sull'intero importo	
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00	27%	3.450,00 + 27% parte eccedente	15.000,00
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00	38%	6.960,00 + 38% parte eccedente	28.000,00
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00	41%	17.220,00 + 41% parte eccedente	55.000,00
oltre euro 75.000,00	43%	25.420,00 + 43% parte eccedente	75.000,00

La persona fisica dovrà tenere conto del reddito complessivo netto già dichiarato, pari a 10.000 euro, ai fini dell'applicazione degli scaglioni di reddito, pertanto, alla variazione in diminuzione pari a 50.000 euro dovranno essere applicate le aliquote come sotto evidenziato:

REDDITO (per scaglioni)	ALIQUOTA (per scaglioni)	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE RIPARTITA PER SCAGLIONI
fino a euro 15.000,00	23%	5.000
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00	27%	13.000
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00	38%	27.000
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00	41%	5.000
<b>Totale somma da versare</b>		<b>16.970</b>

**DATI DEI SOCI PER I SOGGETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 5, 115 E 116 DEL TUIR**

Il riquadro va compilato dai soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, con i dati dei soci a cui è stato originariamente attribuito il reddito per trasparenza.

Qualora il numero di soci sia superiore a 10 occorre compilare successivi moduli. In tal caso, il rigo A1 va compilato solo nel primo di essi, mentre nei moduli successivi deve essere indicato nella casella **"Modulo"** il valore che individua il numero di modulo nel quale è stato compilato il relativo

rigo A1. Ad esempio, in caso di società trasparente con 15 soci occorre compilare 2 moduli nel modo di seguito descritto:

- nel primo modulo, va compilato il rigo A1 nonché i righe da A2 ad A11 (per l'indicazione dei primi 10 soci);
- nel secondo modulo, non va compilato il rigo A1 mentre vanno compilati i righe da A2 ad A6 (per l'indicazione dei restanti 5 soci); inoltre, va compilata la casella "Modulo" riportando il valore 1.

Nei righe da **A2** a **A11** vanno indicati i seguenti dati:

- nella casella "**Codice fiscale**", il codice fiscale del socio;
- nella casella "**Quota di partecipazione**", la percentuale di partecipazione agli utili della società;
- nella casella "**Variatione in diminuzione attribuibile**", la quota parte di variazione in diminuzione imputabile al socio in proporzione alla percentuale di partecipazione agli utili;
- nella casella "**Reddito complessivo netto**", il reddito complessivo netto originariamente dichiarato dal socio persona fisica. Qualora il socio persona fisica a cui è stato originariamente attribuito il reddito per trasparenza non rivesta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (25 dicembre 2019) la qualifica di socio, la casella "Reddito complessivo netto" non deve essere compilata e va barrata la casella "**non presente al 25/12/2019**";
- nella casella "**Aliquota pro tempore**":
  - l'aliquota di cui all'articolo 77 del TUIR, *pro tempore* vigente, per i soggetti di cui all'articolo 73 del medesimo testo unico;
  - la lettera "S", per i soci persone fisiche;
- nella casella "**Somma da versare**", l'importo dovuto riferito al socio:
  - per soci di cui all'articolo 73 del TUIR, l'importo determinato applicando alla variazione in diminuzione attribuibile l'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico *pro tempore* vigente;
  - per i soci persone fisiche, l'importo determinato applicando alla variazione in diminuzione attribuibile le aliquote *pro tempore* vigenti per gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del TUIR, tenuto conto del "**reddito complessivo netto**" dichiarato da indicare nell'apposita casella;
  - per i soci persone fisiche, che non rivestano alla data del 25 dicembre 2019 la qualifica di socio, l'importo determinato applicando alla variazione in diminuzione attribuibile le aliquote *pro tempore* vigenti per gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del TUIR, non tenendo conto del "**reddito complessivo netto**" dichiarato. La casella "**Reddito complessivo netto**" non deve essere compilata.

## TOTALE DOVUTO

Nel rigo **A12** va riportato il totale da versare risultante dalla somma degli importi indicati nella casella 7 del rigo A1 di tutti i moduli compilati.

**ATTENZIONE** *La definizione prevista nel comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si perfeziona con la presentazione della comunicazione e l'intero pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020.*

## QUADRO B

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL DPR N. 445/2000 E IMPEGNO ALLA RINUNCIA AI GIUDIZI PENDENTI

Il rappresentante oppure il titolare dell'impresa è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine di indicare la presenza o meno di giudizi pendenti di fronte le diverse giurisdizioni aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo di cui al comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 124 del 2019.

Nel caso in cui sia indicata la presenza di giudizi pendenti, il contribuente assume, con la presente dichiarazione, l'impegno a rinunciare a tutti i giudizi.

La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma.

**ATTENZIONE** *L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante la presentazione della comunicazione e i pagamenti effettuati; in caso contrario, il processo prosegue su istanza di una delle parti.*

Nelle more del pagamento delle somme dovute, i giudizi sono sospesi dal giudice a seguito della presentazione di copia della comunicazione e della relativa ricevuta di avvenuta consegna della PEC.

## NOTE

Nella sezione sono riportate, in forma libera, eventuali ulteriori informazioni d'interesse ai fini della presente procedura.